

Beatrice Debernardis
vicolo Torretta7
6596 Gordola

Gordola, 18 03 2013

Mozione

Estensione dell'Ordinanza Municipale "Sussidio Scuole di Musica" a qualsiasi attività culturale

Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Municipali,
Gentili Colleghe ,egregi Colleghi,

Nell'anno 2000 il Consiglio Comunale ha dato seguito ad una mia Mozione per un contributo finanziario alle famiglie che iscrivono il proprio figlio ad una scuola di musica riconosciuta dalla FESMUT (Federazione Scuole Musica Ticino).

Sono passati 13 anni e ritengo sempre più che l'educazione alla Cultura dei nostri ragazzi non possa essere lasciata al caso o unicamente delegata alla scuola e che bisogna dare un sostegno a quei genitori che si impegnano a dare ai loro figli un'educazione culturale.

Abbiamo nel Locarnese una grande offerta di Scuole ad alto livello: di Musica, di Teatro, Scuole di Danza (o Balletto) e anche il Coro Calicantus (Scuola di Canto conosciuta in tutta Europa!).

Per questo motivo ritengo che sia oggi più che giustificato estendere questo contributo a tutte le attività culturali! Il Comune di Monte Carasso offre addirittura un " Bonus Educativo" molto esteso!

Chiedo per i motivi sopra elencati di cambiare l'esistente" Ordinanza Municipale Sussidio Scuole di Musica" come segue:

Il Comune di Gordola, allo scopo di incentivare da parte dell'ente pubblico la formazione culturale dei giovani in età scolastica, versa un sussidio ai partecipanti ad una qualsiasi attività culturale.

Tale sussidio è aumentato da fr.250.- a fr.300.- a condizione che il costo complessivo a carico delle famiglie superi i fr. 1000.- annui per ogni giovane studente.

Il diritto al sussidio comunale cade se il reddito imponibile desunto dall'ultima tassazione cresciuta in giudizio supera i fr. 60'000.-e non gli attuali fr. 50'000.-.

Ringraziando per l'attenzione e la collaborazione porgo cordiali saluti

Beatrice Debernardis





ORDINANZA MUNICIPALE SUSSIDIO SCUOLE DI MUSICA

Il Comune di Gordola, allo scopo di incentivare da parte dell'ente pubblico la formazione musicale dei giovani in età scolastica, versa un sussidio ai partecipanti ad una scuola di musica riconosciuta dalla Federazione Scuole di Musica Ticinesi (FESMUT).

Il Municipio di Gordola

richiamato l'art. 192 della Legge organica comunale del (LOC) del 10 marzo 1997;
richiamato l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;
con risoluzione no. 1556 del 1° dicembre 2009


decide:

1. Hanno diritto al sussidio comunale per un importo di fr. 250,- l'anno, i partecipanti quali allievi presso una scuola di musica riconosciuta dalla FESMUT;
2. Il sussidio è versato a condizione che la tassa d'iscrizione e il costo complessivo a carico delle famiglie superi i fr. 1'000.-- annui per ogni giovane studente;
3. Hanno diritto al sussidio i giovani che completano il corso entro il 19.mo anno di età;
4. Il diritto al sussidio comunale cade se il reddito imponibile desunto dall'ultima tassazione cresciuta in giudicato supera i fr. 50'000.--. Per le famiglie, nuclei famigliari o persone conviventi viene eseguito il cumulo dei redditi imponibili.
5. La richiesta è da inoltrare a fine corso ma al più tardi entro il 31 ottobre dell'anno per cui si richiede il sussidio (anno scolastico) allegando una dichiarazione di frequenza e dell'importo pagato.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di stato entro il termine di pubblicazione.

Publicata agli albi comunali dal 4 dicembre 2009 al 18 dicembre 2009.

per il Municipio:

il Sindaco

arch. A. Zuellig

il Segretario

S. Benzoni



Comune di
Monte Carasso

REGOLAMENTO

**PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E
ALLE ATTIVITA' SOCIALI E EDUCATIVE LOCALI**

**EDIZIONE 11.02
REG.ED**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE CARASSO

- visto l'art. 13 lett. a LOC,
- visto il messaggio municipale n. 353 del 28 novembre 2002,

d e c r e t a :

CAPITOLO 1 Norme generali

Art. 1

Scopo

Il presente regolamento disciplina l'intervento del comune a sostegno delle famiglie nell'impegno per la formazione dei figli e delle organizzazioni locali senza scopo lucrativo, con una particolare attenzione verso quelle che offrono occasioni di formazione e di socializzazione per i giovani.

Art. 2

Campo di applicazione

Le misure sono rivolte alle persone con residenza nel comune alle organizzazioni locali con sede in loco e attività rivolte in particolare alla comunità locale.

CAPITOLO 2 Sostegno diretto alle persone

Art. 3

*Bonus educativo
base*

¹Alle famiglie con figli dai 6 a 18 anni di età e fino a 25 anni se in formazione, è concesso un bonus educativo annuo per figlio da un minimo di fr. 150.- a un massimo di fr. 300.-.

²Il bonus è dovuto indipendentemente dal reddito della famiglia.

Art. 4

*Bonus educativo
supplementare*

¹Alle famiglie con figli dai 6 ai 18 anni di età e fino a 25 anni se in formazione, è concesso un contributo annuo per figlio da un minimo di fr. 300.- ad un massimo di 800.-

²Il contributo è ridotto proporzionalmente in base al reddito imponibile risultante dall'ultima notifica di tassazione cantonale secondo la scala definita nell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 5

Sostegno all'infanzia

¹Alle famiglie con figli dai 0 ai 5 anni di età, è concesso un contributo annuo sottoforma di sostegno all'infanzia per figlio da un minimo di fr. 100.- ad un massimo di 300.-

²Il sostegno è dovuto indipendentemente dal reddito.

Art. 6¹

*Sostegno alle attività
formative specifiche*

¹Alle famiglie con figli che frequentano dei corsi formativi organizzati da enti e associazioni sono riconosciuti i seguenti contributi:

*a) contributi versati
agli organizzatori*

² fr. 50.- per partecipante al corso di sci organizzato dall'Associazione feste bambini, senza limiti di reddito imponibile;

³ fr. 100.- per partecipante, dai 6 ai 15 anni, alle colonie estive riconosciute dal cantone fino ad un reddito imponibile corrispondente al livello base di cui all'art. 13, su domanda dell'interessato;

⁴ fr. 100.- per partecipante, dai 6 ai 15 anni, ai corsi di lingue e sport fino ad un reddito imponibile corrispondente al livello base di cui all'art. 13 del presente regolamento, su domanda dell'interessato;

⁵ 50% della tassa d'iscrizione per partecipante ai corsi di nuoto organizzati dalla SN e dalla città di Bellinzona, indipendentemente dal reddito imponibile;

*b) contributi versati alla
famiglia*

⁶ contributo pari alla differenza della tariffa tra domiciliati e non domiciliati della piscina comunale di Bellinzona, per ragazzi dai 7 ai 18 anni di età, indipendentemente dal reddito imponibile, per un massimo di 20 entrate annue, su domanda dell'interessato.

CAPITOLO 3

Sostegno indiretto alle famiglie

Art. 7

Famiglie diurne

Alle associazioni famiglie diurne è coperto il deficit annuo d'esercizio per i fruitori residenti nel comune nei limiti stabiliti nel preventivo comunale.

¹ Art. modificato il 31.05.2007 con ris. mun. 0296.07

Art. 8

Servizio del doposcuola

¹In corrispondenza con il calendario scolastico e nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì è istituito il servizio del doposcuola.

²Al servizio possono far capo i bambini dai 6 ai 15 anni di età con priorità per le famiglie:

- monoparentali
- le cui condizioni economiche obbligano i due coniugi ad un'attività lavorativa
- con disagi particolari (sociali, malattie o altro)
- i cui coniugi svolgono attività che implicano la loro contemporanea assenza dal domicilio nelle ore di apertura del servizio.

Nel caso in cui le richieste d'iscrizione superano i posti disponibili, la priorità è stabilita in base alla tabella dei redditi di cui all'art. 13 del presente regolamento.

³La conduzione del doposcuola è garantita da una figura o da un'organizzazione educativa professionali.

⁴Il servizio è sottoposto ad una partecipazione finanziaria della famiglia secondo la scala di cui all'art. 13 del presente regolamento. La tassa è mensile e può essere calcolata pro rata, ritenuto un minimo equivalente ad una settimana di frequenza.

⁵Nell'ambito di questo servizio sono da valorizzare e integrare le attività di volontariato e le offerte delle società locali. Compatibilmente con i posti disponibili, queste attività sono aperte a tutti i ragazzi in età scolastica. Per queste attività le tasse corrispondono al rimborso delle spese effettive.

CAPITOLO 4

Sostegno alle attività locali organizzate

Art. 9

Definizioni

¹Sono considerate organizzazioni locali ai sensi del presente regolamento le persone giuridiche regolate dagli art. da 52 a 89 CCS, senza scopo di lucro, offrono servizi e/o attività sociali e educative, con sede e attività in loco o riservata prevalentemente ai residenti.

²Sono definiti gruppi spontanei le associazioni di persone che, pur non formalmente organizzate secondo le disposizioni del CCS, operano senza scopo di lucro offrendo servizi e/o attività sociali e educative a favore prevalentemente dei residenti o/e del territorio.

Art. 10

Contributo base

Alle organizzazioni locali è riconosciuto un contributo base da un minimo di fr. 500.- ad un massimo di fr. 1'000.-, a dipendenza del bilancio e della consistenza delle attività.

Art. 11

**Contributo per attività
formative**

Le organizzazioni locali e i gruppi spontanei con attività sociali ed educative, rivolte in particolare ai giovani, sono sostenute con un contributo annuo da un minimo di fr. 500.- a un massimo di fr. 4'000, a dipendenza del bilancio e della consistenza delle attività.

Art. 12²

**Contributo per
infrastrutture**

Alle organizzazioni locali e ai gruppi spontanei che offrono servizi di gestione di infrastrutture e di comparti territoriali destinati a scopi sociali, educativi e d'interesse generale è riconosciuto un contributo annuo da un minimo di fr. 500.- a un massimo di fr. 15'000.-, a dipendenza del bilancio e della consistenza delle attività.

Art. 12a³

Tasse

¹A carico dei detentori dell'autorità parentale, sono stabilite le seguenti tasse:

a) refezione scuola dell'infanzia

minimo fr. 4.- massimo fr. 6.- fino a 13 pasti mensili
minimo fr. 65.- massimo fr. 90.- dal 14. pasto mensile

b) servizio del doposcuola

minimo fr. 50.- massimo fr. 70.- mensili (senza riduzioni pro rata)
Si richiama inoltre l'art. 13 del presente regolamento.

c) scuole fuori sede (art. 17 RScol)

minimo fr. 30.- massimo fr. 50.- per settimana

²Una volta cresciute in giudicato, le tasse sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

² Art. modificato CC 16.12.2008 / ratifica SEL 21.01.2009

³ Art. introdotto CC 18.12.2006 / ratifica SEL 06.02.2007

CAPITOLO 5 Disposizioni comuni e finali

Art. 13

Limiti di reddito

I contributi e le partecipazioni alle spese previsti nel presente regolamento per i quali si prevedono dei limiti di reddito devono essere calcolati secondo la seguente scala:

	Reddito imponibile	% contributo	% partecipazione
Livello base	fino a 50'000	100%	0%
	50'001 – 55'000	90%	10%
	55'001 – 60'000	80%	20%
	60'001 – 65'000	70%	30%
	65'001 – 70'000	60%	40%
	70'001 – 75'000	50%	50%
	75'001 – 80'000	40%	60%
	80'001 – 85'000	30%	70%
	85'001 – 90'000	20%	80%
	90'001 in avanti	10%	90%

Art. 14

Ordinanza municipale

¹Il municipio stabilisce per ordinanza:

- i bonus, gli assegni e i contributi annui alle organizzazioni locali e ai gruppi spontanei nell'ambito dei minimi e dei massimi, tenuto conto dell'andamento finanziario del comune;
- le partecipazioni alle spese;
- le modalità organizzative, amministrative, di riscossione e di pagamento.

Art. 15

Casi particolari

¹I bonus e il sostegno all'infanzia sono scontati sulla partita d'imposta del beneficiario al momento dell'emissione del conguaglio dell'anno di competenza.

Art. 16

**Abrogazioni
Entrata in vigore**

¹Le disposizioni del presente regolamento abrogano ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

²Esso entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

*Approvato dal CC il 27.01.2003
Ratificato dal SEL il 12.03.2003*

INDICE

CAPITOLO 1	Norme generali
art. 1	Scopo
art. 2	Campo di applicazione
CAPITOLO 2	Sostegno diretto alle persone
art. 3	Bonus educativo base
art. 4	Bonus educativo supplementare
art. 5	Sostegno all'infanzia
art. 6	Sostegno alle attività formative specifiche a) contributi versati agli organizzatori b) contributi versati alla famiglia
CAPITOLO 3	Sostegno indiretto alle famiglie
art. 7	Famiglie diurne
art. 8	Servizio del doposcuola
CAPITOLO 4	Sostegno alle attività locali organizzate
art. 9	Definizioni
art. 10	Contributo base
art. 11	Contributo per attività formative
art. 12	Contributo per infrastrutture
CAPITOLO 5	Disposizioni comuni e finali
art. 13	Limiti di reddito
art. 14	Ordinanza municipale
art. 15	Casi particolari
art. 16	Abrogazioni – Entrata in vigore
